


**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO  
AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA  
TRIENNIO 2016-2018**

Il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 14.30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le sottoindicate Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione, alle ore 7.45 del giorno 9/02/2018 le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro


Per l'A.Ra.N. il Presidente - Dott. Sergio Gasparini




Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali

Organizzazioni sindacali


FLC CGIL



CISL SCUOLA



FED. UIL SCUOLA RUA




SNALS CONFISAL


FED. GILDA UNAMS

Confederazioni


CGIL



CISL



UIL



CONFISAL

CGS

**COMPARTO**  
**Istruzione e Ricerca**

*Periodo 2016-2018*

# Indice

<b>PARTE COMUNE .....</b>	<b>6</b>
<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>7</b>
Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto.....	7
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto .....	8
Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale .....	9
<b>TITOLO II RELAZIONI SINDACALI.....</b>	<b>10</b>
Art. 4 Obiettivi e strumenti.....	10
Art. 5 Informazione .....	11
Art. 6 Confronto .....	11
Art. 7 Contrattazione integrativa.....	12
Art. 8 Clausole di raffreddamento .....	14
Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione.....	14
<b>TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.....</b>	<b>16</b>
Art. 10 Destinatari .....	16
Art. 11 Obblighi del dipendente .....	16
Art. 12 Sanzioni disciplinari.....	18
Art. 13 Codice disciplinare.....	20
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.....	25
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale .....	25
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.....	27
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione.....	28
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>30</b>
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza .....	30
Art. 19 Unioni civili .....	31
Art. 20 Differenziazione premi individuali .....	31
Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale .....	32
<b>SEZIONE SCUOLA .....</b>	<b>33</b>
<b>TITOLO I RELAZIONI SINDACALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola.....	34
Art. 23 Assemblee sindacali.....	37

<b>TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>40</b>
Art. 24 Comunità educante.....	40
<b>TITOLO III I DOCENTI.....</b>	<b>41</b>
Art. 25 Area docenti.....	41
Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia.....	41
Art. 27 Profilo professionale docente.....	41
Art. 28 Attività dei docenti.....	42
Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo.....	42
<b>TITOLO IV PERSONALE ATA.....</b>	<b>44</b>
Art. 30 Periodo di prova.....	44
Art. 31 Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari.....	45
Art. 32 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge.....	46
Art. 33 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.....	47
Art. 34 Commissione per l'ordinamento professionale personale ATA.....	49
<b>TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA.....</b>	<b>50</b>
Art. 35 Incrementi degli stipendi tabellari.....	50
Art. 36 Effetti dei nuovi stipendi.....	50
Art. 37 Elemento perequativo.....	51
Art. 38 Incrementi delle indennità fisse.....	51
Art. 39 Indennità per il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche.....	52
Art. 39-bis Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.....	52
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>55</b>
Art. 40 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola.....	55
 <b>SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO- UNIVERSITARIE.....</b>	 <b>56</b>
<b>TITOLO I RELAZIONI SINDACALI.....</b>	<b>57</b>
Art. 41 Soggetti e materie di relazioni sindacali.....	57
Art. 42 Diritto di assemblea.....	59
<b>TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>60</b>
Art. 43 Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale.....	60

Art. 44 Ferie .....	61
Art. 45 Ferie e riposi solidali.....	62
Art. 46 Permessi retribuiti .....	63
Art. 47 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari .....	63
Art. 48 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge .....	64
Art. 49 Permessi orari a recupero .....	65
Art. 50 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici .....	65
Art. 51 Aspettativa per dottorato di ricerca.....	68
<b>TITOLO III TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>69</b>
Art. 52 Contratto di lavoro a tempo determinato .....	69
Art. 53 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato.....	71
Art. 54 Contratto di somministrazione.....	74
Art. 55 Rapporto di lavoro a tempo parziale .....	75
Art. 56 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.....	77
Art. 57 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale .....	78
<b>TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....</b>	<b>80</b>
Art. 59 Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione .....	80
<b>TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE UNIVERSITÀ .....</b>	<b>81</b>
Art. 60 Incrementi degli stipendi tabellari.....	81
Art. 61 Effetti dei nuovi stipendi.....	81
Art. 62 Elemento perequativo .....	82
Art. 63 Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: costituzione .....	82
Art. 64 Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo.....	84
Art. 64-bis Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la categoria EP: costituzione.....	85
Art. 64-ter Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo.....	87
Art. 65 Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica .....	87
<b>SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE .....</b>	<b>89</b>
<b>TITOLO I RELAZIONI SINDACALI .....</b>	<b>90</b>
Art. 66 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali .....	90

<b>TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO.....</b>	<b>93</b>
Art. 67 Commissione per l'ordinamento professionale.....	93
Art. 68 Ferie .....	94
Art. 69 Ferie e riposi solidali.....	94
Art. 70 Permessi retribuiti .....	95
Art. 71 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari .....	96
Art. 72 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge .....	97
Art. 73 Permessi orari a recupero .....	98
Art. 74 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici .....	98
Art. 75 Aspettativa per dottorato di ricerca.....	100
Art. 76 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza.....	100
Art. 76-bis Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro .....	102
 <b>TITOLO III RICERCATORI E TECNOLOGI .....</b>	 <b>103</b>
Art. 77 Ricercatori e tecnologi .....	103
Art. 78 Principi e diritti .....	103
Art. 79 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi ....	105
 <b>TITOLO IV TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO .....</b>	 <b>106</b>
Art. 80 Contratto a tempo determinato.....	106
Art. 81 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato.....	108
Art. 82 Contratto di somministrazione .....	111
 <b>TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA.....</b>	 <b>113</b>
Art. 83 Incrementi degli stipendi tabellari.....	113
Art. 84 Effetti dei nuovi stipendi.....	113
Art. 85 Elemento perequativo .....	114
Art. 86 Ulteriori disposizioni di parte economica .....	114
Art. 88 Fondo per le progressioni economiche di livello .....	115
 <b>TITOLO VI TRATTAMENTO ECONOMICO ASI .....</b>	 <b>116</b>
Art. 89 Incrementi degli stipendi tabellari.....	116
Art. 90 Effetti dei nuovi stipendi.....	116
Art. 91 Elemento perequativo .....	117
Art. 92 Ulteriori disposizioni di parte economica .....	117
Art. 93 Fondo per le progressioni economiche di livello .....	118

<b>TITOLO VII WELFARE INTEGRATIVO .....</b>	<b>119</b>
Art. 94 Benefici socio-assistenziali per il personale .....	119
 <b>SEZIONE AFAM .....</b>	 <b>120</b>
 <b>TITOLO I RELAZIONI SINDACALI .....</b>	 <b>121</b>
Art. 95 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali .....	121
 <b>TITOLO II PERSONALE DOCENTE.....</b>	 <b>123</b>
<b>Capo I    123</b>	
Art. 95-bis Professori di seconda fascia .....	123
<b>Capo II Responsabilità disciplinare .....</b>	<b>123</b>
Art. 96 Destinatari .....	123
Art. 97 Obblighi del docente .....	123
Art. 98 Codice disciplinare.....	124
 <b>TITOLO III PERSONALE AMMINISTRATIVO e TECNICO .....</b>	 <b>130</b>
Art. 99 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari .....	130
Art. 100 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge .....	131
Art. 101 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici .....	132
 <b>TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO .....</b>	 <b>135</b>
Art. 102 Incrementi degli stipendi tabellari.....	135
Art. 103 Effetti dei nuovi stipendi.....	135
Art. 104 Elemento perequativo .....	136
Art. 105 Incrementi delle indennità fisse .....	136
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1.....	175
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2.....	175
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3.....	175
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4.....	175
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5.....	176
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6.....	176

## **TITOLO III RESPONSABILITA' DISCIPLINARE**

### **Art. 10 Destinatari**

1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell'AFAM. Per il personale docente dell'AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di "Obblighi del dipendente" e di "Codice disciplinare"

### **Art. 11 Obblighi del dipendente**

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.

3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla Legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa



vigenti nell'amministrazione e dal d.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze; non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative quest'ultimo si identifica con il DSGA;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, è tenuto a:

a) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli allievi, studentesse e studenti;

c) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, studentesse e studenti;

d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse anche nell'uso dei canali sociali informatici;

e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite;

f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;

g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.

## **Art. 12** **Sanzioni disciplinari**

1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all'art.11 (Obblighi del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;

b) rimprovero scritto (censura);

- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso.

2. Sono anche previste, dal d. lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per le quali l'autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell'ufficio per i procedimenti disciplinari:

- a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001;
- b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 1;
- c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.

3. Per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.

5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 98, comma 8, ultimo capoverso, della Sezione Afam.

6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengono all'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116/2016 e dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.

## **Art. 13**

### **Codice disciplinare**

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
- g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM, coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;

d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970;

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55- quater del d.lgs. n. 165/2001;

h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del d.lgs. n. 165/2001;

i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi.

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale delle istituzioni scolastiche ed educative o dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico;

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-  
quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili  
e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro  
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei  
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni  
scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo  
stesso affidati;

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente  
nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione  
agli utenti o a terzi.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di  
quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165  
del 2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di  
tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre  
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies,  
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della  
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità  
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della  
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o  
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere sessuale,  
anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguardino allievi e  
studenti;

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e  
di riposo settimanale;

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui  
è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza;

g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorenni determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso;

h) per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM, compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell'istituzione e per concorso negli stessi atti.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001;

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM;

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale;

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art 16 comma 2 secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato dall'amministrazione.

2. senza preavviso per:

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;

b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16;

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna, anche non passata in giudicato:

- per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 235 del 2012;

- quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

- per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

- per gravi delitti commessi in servizio;

f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 11 e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



#### **Art. 14**

#### **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

#### **Art. 15**

#### **Sospensione cautelare in caso di procedimento penale**

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi già previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale).

6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 16 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 13, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare).

7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

## **Art. 16**

### **Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale**

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-ter del d. lgs. n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il "fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il "fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell'art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il convivente superstite e i figli.

un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale sottoscritto dall'autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'autorità disciplinare competente.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165/2001.

9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.